

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 132 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PROROGA TEMPORANEA DEL TERMINE DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON LA FONDAZIONE "SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 165 del 30 gennaio 2019 questa Azienda U.L.S.S. ha approvato il protocollo d'intesa previsto dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto le condizioni per l'assegnazione temporanea della durata di quattro anni della dipendente sig.ra Maria Teresa RUDELLA in qualità di collaboratore amministrativo professionale senior alla Fondazione "Scuola di sanità pubblica", Ente strumentale di diritto privato della Regione del Veneto, nell'ambito di un progetto avente per obiettivo "*di potenziare le attività di supporto all'avvio dei nuovi progetti formativi assegnati alla Fondazione dalla Regione*", richiamando – in particolare – le esigenze di funzionamento dell'Ente assegnatario in conseguenza della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1763 del 19 novembre 2018 con la quale "*la Regione ha assegnato alla Fondazione anche l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale – SRFSMG – a partire dalla XIV edizione del corso (AA 2018-2019)*";
- a seguito della stipula del suddetto protocollo d'intesa e della disponibilità espressa al riguardo dalla sig.ra Maria Teresa RUDELLA, è stata attivata l'assegnazione temporanea della dipendente interessata alla suddetta Fondazione con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2019;
- il giorno 31 gennaio 2023 è pertanto prevista la scadenza del periodo di assegnazione temporanea disciplinato dalle condizioni previste dal protocollo d'intesa sopra richiamato;
- con nota n. 2870 di protocollo della Fondazione in data 14 dicembre 2022 (registrato al n. 109219 del protocollo dell'Azienda in pari data), l'Ente assegnatario, premesso che "*tutte le Aziende ed Enti del SSR hanno specifico interesse a contribuire allo sviluppo della potenzialità progettuale ed operativa della Fondazione*" ha chiesto il "*Rinnovo dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001*" e ha trasmesso la minuta del testo di un nuovo protocollo d'intesa da stipulare per 36 mesi con il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, il cui onere resta a carico della Fondazione;
- la Fondazione ha inoltre attestato che "*la sig.ra Maria Teresa Rudella ha confermato la sua disponibilità alla proroga dell'assegnazione a tempo pieno*";
- con nota n. 5362 di prot. del 20 gennaio 2023 l'Azienda ha comunicato all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto la disponibilità alla temporanea proroga del termine di efficacia degli accordi stipulati nel 2019, alle medesime condizioni già previste, nelle more dell'espletamento da parte dell'Ente assegnatario di un'apposita procedura di selezione aperta alla partecipazione del personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale che risulti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti;
- con nota n. 145 del 23 gennaio 2023 (acquisita al n. 5979 del protocollo dell'Azienda in data 24 gennaio 2023) la Fondazione "Scuola di sanità pubblica" ha inoltrato la richiesta della proroga fino al 31 luglio 2023 della convenzione avente ad oggetto la collaborazione della Sig. Maria Teresa RUDELLA di prossima scadenza, alle stesse condizioni economiche pattuite nel gennaio 2019;
- il Direttore amministrativo ha espresso parere positivo alla richiesta;

Precisato che:

- dall'adozione del provvedimento di proroga del termine di scadenza della convenzione non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di assegnazione temporanea di una

dipendente per la quale la Fondazione assegnataria assume l'obbligo di rimborso integrale del trattamento economico ed accessorio corrisposto.

Visti e richiamati:

- l'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*;
- il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che *“Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera”*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla Fondazione “Scuola di sanità pubblica” intesa alla proroga della convenzione avente ad oggetto il protocollo d'intesa per la disciplina dell'assegnazione temporanea della dipendente sig.ra Maria Teresa RUDELLA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, in accoglimento alla richiesta pervenuta dalla Fondazione “Scuola di sanità pubblica”, la proroga in via temporanea – per le motivazioni indicate nelle premesse - del termine finale di efficacia della convenzione di approvazione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui alla deliberazione n. 165 del 30 gennaio 2019 richiamata nelle premesse, con decorrenza dall'1 febbraio 2023 e fino al 31 luglio 2023;
2. di confermare il contenuto delle condizioni disciplinanti l'assegnazione temporanea previste dal protocollo d'intesa stipulato con la Fondazione “Scuola di sanità pubblica” nel testo approvato con la precedente deliberazione n. 165 del 2019, fatto salvo quanto disposto in merito alla proroga in via temporanea del termine finale della convenzione;
3. di autorizzare conseguentemente la dipendente sig.ra Maria Teresa RUDELLA alla prosecuzione in via temporanea della collaborazione a tempo pieno presso la Fondazione regionale “Scuola di sanità pubblica” in qualità di collaboratore amministrativo professionale senior durante il periodo di proroga del termine di efficacia della convenzione di cui al punto che precede;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Fondazione “Scuola di sanità pubblica” nonché alla

dipendente sig.ra Maria Teresa RUDELLA;

5. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte della Fondazione "Scuola di sanità pubblica", secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dal testo del protocollo d'intesa del quale trattasi;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.